

STATUTO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE

Articolo 1) E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro con la denominazione:

**"MC ALBETTONE**

**SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

SEDE

Articolo 2) La società ha sede nel Comune di Albettone (VI).

La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

OGGETTO

Articolo 3) La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione del motocross, dello sport del "fuoristrada", dei motoveicoli, delle biciclette, degli autoveicoli e di tutti gli sport motoristici in genere su due e quattro ruote;
- l'organizzazione l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica, come l'organizzazione di allenamenti motoristici in genere e corsi di guida motociclistica anche attraverso la gestione di una pista

per moto e motocross e di fondi adibiti al "fuoristrada" in genere, o come l'organizzazione di viaggi in occasione di manifestazioni motoristiche in genere;

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, piste da motocross, palestre, piscine, campi sportivi, e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive e servizi di estetica, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanandi dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed al regolamento delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la società vorrà affiliarsi e di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

#### DURATA

Articolo 4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

#### DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

Articolo 5 bis) La società è tenuta al mantenimento del libro soci a cura dell'organo amministrativo secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 16 D.L. 185/2008 per la conservazione dei libri sociali anche se non è più obbligata per legge. Anche se ora il trasferimento delle partecipazioni risulta dal deposito del titolo presso il Registro delle Imprese (art. 2470 C.C.), ogni trasferimento di partecipazioni è opponibile alla società se iscritta nel Registro delle Imprese e poi nel libro soci dall'organo amministrativo che può rifiutare tale iscrizione se il trasferimento sia avvenuto in violazione dello statuto.

#### CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 6) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila euro/00) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, osservando le disposizioni di legge.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capita-

le ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In casi di versamento in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Articolo 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

#### PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Articolo 8) Le quote sono tutte nominative e sono trasferibili solo fra i soci e solo con il consenso di tutti i soci.

Articolo 9) Le partecipazioni sociali non sono trasferibili a terzi nè per atto tra vivi nè per causa di morte.

Al socio o ai suoi eredi è in ogni tempo consentito esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società. La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente o dei suoi eredi e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.

#### DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

Articolo 10) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

Articolo 11) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 12), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Articolo 12) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 13) L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

Articolo 14) L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci.

Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione.

Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

Articolo 16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Articolo 17) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 18) Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di



soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dall'art. 2479 co. 2 n. 4 e 5, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.

Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove

sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 19) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 20) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.

Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di ur-

genza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale: Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e

di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Articolo 21) L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

Articolo 22) All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

Articolo 23) La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

Articolo 24) Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'assemblea ordinaria, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, stabilisce i compensi e la eventuale partecipazione agli utili spettanti agli amministratori e può, inoltre, attribuire agli amministratori indennità di fine mandato anche a mezzo stipula di idonea polizza TFM.

Articolo 25) Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinati e/o siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Articolo 26) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice Civile.

#### ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 27) La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

A decorrere dal primo gennaio 2012 ed in ogni caso non prima della scadenza del collegio sindacale eventualmente in carica, il controllo della società potrà essere affidato ad un singolo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta dall'art. 14 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, modificativa dell'art. 2477 cod. civ..

La nomina del collegio sindacale o del sindaco unico è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ. da ultimo citato.

#### COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28) Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

#### REVISORE

Articolo 29) Il controllo contabile potrà, in alternativa al collegio sindacale, essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

#### ESERCIZI

Articolo 30) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

#### UTILI

Articolo 31) L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3) e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

#### SCIoglimento

Articolo 32) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considera-

zione dell' esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

#### RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 35) Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti dell'ASI; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.

F.to: Zambonin Claudio

Buso Mauro

Dresseno Graziano

Fanton Michele

Verlato Valentino

MARIO MISOMALO Notaio L.S.